MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P310/4108 sott. 22(44)

Roma, 08 maggio 2000

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986. – Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. – Richiesta di chiarimenti. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova con le note indicate a margine, si concorda con il parere di codesto Ispettorato in merito alla possibilità di prevedere all'interno di un'autorimesse locali, per analoga destinazione d'uso, aventi superficie superiore a 40 m^2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che, fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del D.M. 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all'interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire la massima superficie ammissibile per i box di autorimesse e la possibilità di realizzare al loro interno scaffalature e soppalchi in legno.

Questo Ispettorato ritiene che il D.M. 1.02.86 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

(Omissis N.d.R.)